**REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\***

**\***  Il presente Fac simile contiene clausole standard, derogabili purché nel rispetto della normativa statale e del Regolamento di ateneo sul Dottorato di ricerca

**PARTE I**

**Disposizioni generali**

**Articolo 1 – Il corso di dottorato**

1. *[indicare le finalità, obiettivi e organizzazione del corso]*

2. La lingua ufficiale del corso di dottorato è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. I seminari, i corsi, le verifiche intermedie, gli esami e la discussione della tesi di dottorato sono tenuti in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Alcuni eventi potranno avere luogo anche in altre lingue; così come la tesi di dottorato potrà essere redatta anche in una lingua diversa da quella ufficiale del corso, previa autorizzazione del collegio dei docenti (v., ad esempio, quanto sancito nella convenzione di cotutela). *[verificare e compilare]*

3. *[nel caso articolazione in curricula, indicare l’eventuale modalità di individuazione di un responsabile scientifico]*

4. Il dipartimento sede amministrativa del corso è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. L’Università di Pisa promuove la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e, pertanto, nel presente regolamento farà uso del genere maschile, da intendersi sempre riferito ad entrambi i sessi, solo per esigenze di semplicità e sinteticità.

**Articolo 2 - Organi del corso del dottorato**

1. Sono organi del corso il coordinatore e il collegio dei docenti ai sensi della normativa vigente.

2. *[precisare i criteri di accettazione delle domande di partecipazione al collegio dei docenti]*

3. *[il regolamento di ateneo prevede “la possibilità di…” (non essendo obbligatorio) l’istituzione di una giunta. Qualora il corso ne decida l’istituzione, definire la composizione e i compiti delegati dal collegio dei docenti.]*

4. Le riunioni del collegio dei docenti si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Esse si svolgono anche per via telematica secondo le seguenti modalità: *[ai sensi dello Statuto nel presente regolamento devono essere indicate le modalità di svolgimento delle riunioni effettuate per via telematica.]*

**PARTE II**

**Ammissione**

**Articolo 3 - Ammissione**

1. Ai sensi della normativa vigente, l'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica oppure secondo la procedura di ammissione in sovrannumero.

**Articolo 4 - Prove di ammissione**

1. *[indicare le modalità e i punteggi minimi per il superamento delle prove di ammissione. In particolare precisare se:*

*- il concorso è preceduto da una preselezione*

*- il concorso è svolto attraverso la valutazione del curriculum, eventualmente integrato da una prova scritta e/o da un colloquio*

*- il colloquio deve prevedere l’accertamento della conoscenza della lingua inglese o di altra lingua coerente con il progetto formativo del dottorato*

*- se il bando deve prevedere l’elaborazione di una proposta di progetto di ricerca da parte del candidato da presentare in sede di iscrizione al concorso. In tal caso indicare se tale progetto deve essere valutato insieme al curriculum e/o essere illustrato in sede di colloquio*

*- nel caso di selezione con posti riservati a laureati in università estere, la stessa debba essere effettuata su curriculum e/o tramite colloquio e se nel bando deve essere prevista l’elaborazione, da parte del candidato, di una proposta di progetto di ricerca da presentare in sede di iscrizione al concorso.]*

**Articolo 4 - Commissione esaminatrice**

1. Le commissioni esaminatrici per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate ai sensi della normativa vigente.

**PARTE III**

**Frequenza corsi di dottorato**

**Articolo 5 - Supervisore**

1. Il collegio dei docenti nel corso del primo anno individua, per ciascun dottorando, almeno un supervisore,

*[I regolamenti interni possono darsi dei criteri per la scelta del supervisore, avendo la possibilità di valorizzare le competenze, ovvero introducendo altri criteri: es. rotazione]*

**Articolo 6 - Attività compatibili e incompatibili**

*[è possibile stabilire la disciplina in materia di diritti e doveri degli iscritti ai corsi di dottorato, per quanto non previsto nel regolamento di ateneo eventualmente specificando le attività compatibili alla luce delle caratteristiche e peculiarità del corso, avendo cura di assicurare la parità di trattamento dei dottorandi dell’Ateneo.*

*È possibile prevedere disposizioni attuative in materia di attività didattico scientifica purché nel rispetto delle norme del regolamento di ateneo]*

**Articolo 7 - Verifica delle attività formative**

1. Il collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno accademico e previa acquisizione del parere motivato del supervisore, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando, secondo le seguenti procedure:

*[indicare le procedure richieste].*

2. *[è possibile indicare il programma delle attività didattiche].*

**PARTE IV**

**Conseguimento titolo**

**Articolo 8 - Esame finale**

1. Le procedure per il rilascio del titolo di dottore di ricerca sono previste dalla normativa vigente.

2. *[indicare le modalità per l’ammissione all’esame finale e per il suo svolgimento nel rispetto di quanto previsto all’articolo 19 del regolamento di ateneo]*

3. Come previsto dalla normativa vigente, fino alla discussione della tesi il dottorando è autorizzato a frequentare le strutture dell’Ateneo per l’espletamento di tutte le attività finalizzate al completamento della tesi.

4. Successivamente al conseguimento del titolo, al dottore di ricerca viene rilasciato, oltre al diploma, un documento, a firma del coordinatore del corso, attestante le attività svolte durante il dottorato.

**Articolo 9 - Commissione esaminatrice**

1. La commissione è composta secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

**PARTE V**

**Accordi e internazionalizzazione**

**Articolo 10 - Convenzioni e consorzi**

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell’attività di ricerca di alto livello nazionale e internazionale, l’Università di Pisa può stipulare convenzioni e istituire consorzi, finalizzati anche a rilasciare un titolo multiplo o congiunto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

**Articolo 11 - Dottorato in co-tutela**

1. I dottorandi dell’Università di Pisa e di atenei esteri possono frequentare il dottorato in co-tutela per la realizzazione della tesi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle condizioni concordate nella convenzione.

**Articolo 12 - Doctor Europaeus**

1. Su richiesta del dottorando, l’Ateneo può rilasciare la certificazione di *Doctor Europaeus / International Doctorate* qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

**PARTE VI**

**Applicazione**

**Articolo 13 - *“Disposizioni finali”***

1. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del regolamento di ateneo sul Dottorato di ricerca, il presente regolamento ed eventuali successive modifiche, sono proposte dal collegio dei docenti, approvate dai Consigli di Dipartimento, che concorrono alla istituzione del corso, e trasmesse all’amministrazione centrale per la successiva approvazione da parte del senato accademico, previo parere del C.d.A.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa di Ateneo e alla normativa statale in quanto applicabile.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo (oppure decorsi 15 gg. dalla) alla data di pubblicazione sul sito web nell’Albo Ufficiale Informatico d’Ateneo.